

N. 5652/2015 R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA

SECONDA SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. 5652/2015 R.G. promossa da

(Avv. DAVID GIUSEPPE APOLLONI)

ATTORE

contro

VENETO BANCA S.C.P.A. (Avv. _____)

CONVENUTA

Il Giudice Dott. Michele Moggi,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2.2.2016, con termine di giorni trenta all'attore per note e successivo termine di giorni trenta alla convenuta per repliche sulle questioni preliminari,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

esaminati atti e documenti di causa;

vista l'eccezione di incompetenza per materia a favore del Tribunale delle imprese;

considerato che vi è contrasto in giurisprudenza sulla qualificazione della questione della ripartizione tra Tribunale delle imprese e Tribunale ordinario in termini di vera e propria competenza (cfr. Cassazione civile, sez. VI 24 luglio 2015 n. 15619) ovvero di distribuzione degli affari all'interno dello stesso ufficio giudiziario;

ritenuto che, in ogni caso, il criterio per la determinazione della competenza va fissato in base non solo all'oggetto della domanda proposta dall'attore, ma anche ai fatti posti a fondamento di essa, indipendentemente dalla loro fondatezza, senza che abbiano, a tal fine, rilevanza le contestazioni formulate dal convenuto e le diverse prospettazioni dei fatti da esso avanzate, salvo che la prospettazione dei fatti fornita dall'attore sia artificiosa, cioè finalizzata a sottrarre la controversia al

giudice precostituito per legge, o *prima facie* infondata (cfr. Cassazione civile, sez. III, 1 dicembre 2000, n. 15367);

ritenuto che, in questo senso, nella prospettazione attorea, per la quale la domanda si fonda sulla violazione della normativa in tema di intermediazione finanziaria e quindi sull'esistenza di un rapporto tra risparmiatore ed intermediario finanziario, la controversia non pare rientrare nel disposto dell'art. 3 comma 2 lett. b) D.Lgs. 27 giugno 2003 n. 168, che, nel fare riferimento ai "*procedimenti ... b) relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti*", riguarda comunque i rapporti societari, ovvero problematiche attinenti al rapporto tra socio e società o tra soci all'interno della società;

vista l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Perugia a favore del Tribunale di Venezia;

ritenuto che, a fronte della medesima prospettazione, nella quale la domanda ha ad oggetto un contratto tra un consumatore - l'attore ... - ed un professionista - la convenuta Veneto Banca S.Coop.p.A., già Cassa di Risparmio di Cupramontana e Fabriano S.p.A. -, deve applicarsi il c.d. foro del consumatore, e quindi deve essere ritenuto competente il Giudice del luogo ove il consumatore ha la residenza o il domicilio e, quindi, nel caso di specie, il Tribunale di Perugia, quale giudice del luogo ove l'attore ... è pacificamente residente;

considerato che, secondo quanto previsto dalle tabelle del Tribunale di Perugia, rientrano tra gli affari assegnati alla III sezione civile le "*cause ... in materia di intermediazione finanziaria*" e, quindi, tenuto conto del suo oggetto come *supra* indicato, anche la presente controversia;

ritenuto che ogni altra questione, ivi comprese quelle relative all'eccezione di carenza di interesse ad agire e di nullità dell'atto di citazione ai sensi degli artt. 163 comma 4° nn. 3 e 4 e 164 comma 4° c.p.c., deve essere esaminata all'esito della decisione sull'assegnazione del procedimento;

P.Q.M.

**rigetta le eccezioni preliminari di incompetenza per materia e per territorio;
dispone trasmettersi gli atti al Presidente del Tribunale per le determinazioni di sua competenza sull'assegnazione.**

Si comunichi.

Perugia, 4 maggio 2016

Il Giudice
Dott. Michele Moggi

